

N. 519

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE CORATO, DEMASI e RECCIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996**

---

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 novembre 1981,  
n. 689, concernente modifiche al sistema penale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Sono stati notificate, pochi mesi fa, ai cittadini milanesi multe risalenti agli anni 1991-1992. L'importo è stato maggiorato, oltre alla quota di penale dovuta per la contravvenzione non pagata entro sessanta giorni (articolo 26 del codice della strada), «di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti».

Poichè il ritardo di quattro anni con cui sono stati notificati gli addebiti, benchè dovuto a motivi organizzativi interni alla pubblica amministrazione, ha elevato le contravvenzioni a cifre considerevoli, è stato ritenuto opportuno proporre la modifica dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 da cui sono derivate le maggiorazioni lamentate, al fine di non scaricare

sul cittadino (seppure inadempiente) i «costi» dei ritardi cronici della pubblica amministrazione.

Con l'eliminazione di ogni maggiorazione per i casi innanzi rappresentati, si è inteso, altresì, consentire la rateizzazione delle somme notificate ed intimate ove i cittadini interessati versino in condizioni economico-sociali inadeguate per far fronte al pagamento delle somme richieste.

Al fine di porre le amministrazioni locali nelle condizioni di sanare i pagamenti in sofferenza è stato altresì prevista la possibilità, per le singole amministrazioni, di prevedere forme ricognitive a domanda dei cittadini e conseguenti forme obblative (senza aggravii di interessi e/o maggiorazioni) per i crediti contravvenzionali maturati a tutto il 31 dicembre 1994, anche se non ancora intimati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«6-*bis*. Le maggiorazioni di cui al sesto comma non si applicano nei casi di procedure ritardate per motivi interni alla pubblica amministrazione. Alle amministrazioni locali, al fine di sanare le situazioni in sofferenza, è data facoltà di deliberare le modalità di forme volontarie di oblazione a seguito di richiesta degli interessati, senza aggravii di interessi o maggiorazioni, per le contravvenzioni elevate a tutto il 31 dicembre 1994, prevedendo la rateizzazione delle somme da riscuotere nei casi di accertate condizioni economico-sociali inadeguate per i pagamenti dovuti. Il saldo della contravvenzione o il pagamento della prima rata sospende ogni forma di riscossione in atto da parte dei delegati della pubblica amministrazione. La sospensione del pagamento delle rate convenute e l'inespresso assenso all'oblazione richiesta dall'amministrazione pubblica, con fissazione dei termini di adempimento, ripristina le procedure di riscossione forzata previste dalla legge senza ulteriore obbligo di intimazione e/o notifica».

